



Università degli Studi di Cagliari  
Direzione Generale – Coordinamento Affari Generali e Elezioni

Allegato al d.r. n. 859 del 26-7-2016

**Schema di**  
**Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri di servizio dell'Ateneo**

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di Servizio dell'Università degli Studi di Cagliari denominato \_\_\_\_\_, (di seguito denominato Centro di servizio o Centro) nel rispetto delle norme previste dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

**Art. 2 - Funzioni**

1. Il Centro di servizio è la struttura organizzativa istituita con la finalità di promuovere, produrre, erogare e/o gestire servizi, strutture, laboratori a supporto delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università degli studi di Cagliari, nonché di promuovere attività di servizio a favore del territorio.

2. Il Centro ha autonomia funzionale, ma non ha autonomia contabile. La gestione amministrativo contabile del Centro è regolata, nel rispetto delle norme sul bilancio unico, dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. I relativi fondi sono imputati ad apposito capitolo del bilancio dell'Università e gestiti con separata evidenziazione.

**Art. 3 - Istituzione**

1. Il Centro di Servizio è istituito e disattivato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

2. La proposta di istituzione è avanzata dal Rettore e deve indicare oltre alle motivazioni dell'istituzione, le strutture e i beni da mettere a disposizione del Centro, l'eventuale personale da assegnare, il piano almeno annuale della attività del Centro e il budget di funzionamento.

**Art. 4- Sede e attrezzature**

1. Il Centro ha sede nei locali attribuiti e dispone dei beni mobili ad esso assegnati nella fase di istituzione. Tutti i beni del Centro sono inventariati secondo le regole stabilite dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

**Art. 5 - Organi del Centro**

1. Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio;
- b) il Direttore.

**Art. 6 - Il Consiglio**

1. Le modalità di nomina e le regole sul funzionamento del Consiglio sono definite dai singoli Regolamenti dei Centri di Servizio.

2. In particolare il Consiglio:

- a) definisce e programma le attività del Centro;
- b) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;
- c) approva i contratti e le convenzioni necessarie per l'attività del centro del Centro, verificandone la copertura finanziaria, la possibilità di attuazione e la conformità rispetto ai fini istituzionali del Centro;
- d) autorizza l'acquisto di apparecchiature e servizi, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e in quanto necessarie per l'attività del centro;
- e) approva il budget ed il rendiconto annuale e li trasmette al Consiglio di Amministrazione per la approvazione definitiva.

I singoli Regolamenti dei Centri possono attribuire al Consiglio ulteriori competenze.

#### **Art. 7 - Il Direttore**

1. Il Direttore è nominato dal Senato Accademico su proposta del Rettore, resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Direttore è scelto, di norma, tra i docenti universitari.

2. Se scelto tra i docenti dell'Ateneo, la carica di Direttore del Centro è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento, Presidente e componente del Consiglio di Facoltà e Coordinatore dei Corsi di studio o di classe.

3. Se scelto tra i docenti dell'Ateneo, il Direttore decade dalla carica, per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno, ove sopravvenga una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 2 ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

4. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore del Centro, il Senato Accademico procede, su proposta del Rettore, nella prima seduta utile, alla sua sostituzione.

4. Il Direttore:

- a) rappresenta il Centro, convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
- b) è responsabile della gestione del budget di cui dispone il Centro, sulla base dei criteri generali di utilizzazione definiti dal Consiglio, ai sensi dell'art. 6, comma 2;
- c) stipula, nei limiti del budget del Centro, i contratti e le convenzioni approvati dal Consiglio sino all'importo di 30.000 euro. I contratti di importo superiore a 30.000 euro sono stipulati su delega del Rettore—I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti a progetto sono stipulati, previa autorizzazione del Direttore Generale, rilasciata a seguito della attestazione della loro legittimità da parte delle competenti Direzioni. La selezione e la successiva predisposizione del contratto, per i contratti di lavoro a tempo determinato, restano in capo rispettivamente alla Direzione del personale e alla Direzione acquisti, appalti e contratti;
- d) autorizza direttamente, nei limiti del budget assegnato al Centro, i costi fino a € 25.000. I costi di importo superiore sono assunti, su proposta del Direttore del Centro, dal Direttore Generale, previa attestazione da parte del dirigente della Direzione Finanziaria, della coerenza con il budget approvato, i costi di importo superiore a 60.000 euro sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- e) coordina il personale assegnato al Centro;
- f) verifica la corretta esecuzione dei contratti e delle convenzioni attivate dal Centro;
- g) è consegnatario d'uso dei beni immobili e consegnatario dei beni mobili assegnati al Centro.

5. I regolamenti dei Centri possono attribuire al Direttore ulteriori competenze in materia di organizzazione, nei limiti dell'autonomia riconosciuta e nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente regolamento, nello Statuto e negli altri regolamenti di ateneo.

6. Il Direttore può designare il Vicedirettore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio, tra i professori di ruolo a tempo pieno, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e la sua legittimazione ha la stessa durata del mandato elettorale del Direttore designante.

#### **Art. 8 - Disposizioni generali**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari.

#### **Art. 9 - Entrata in vigore del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.

